

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.7 del 2015

COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

Il Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148 del 14 settembre 2011, al comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 ha introdotto l'obbligo in capo all'impresa concedente, ovvero al socio o familiare dell'imprenditore, di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

1. **Soggetti obbligati alla comunicazione**

I **soggetti obbligati** alla comunicazione dei **beni concessi in godimento** ai soci o familiari dell'imprenditore sono, l'impresa concedente oppure il socio o il familiare dell'imprenditore.

Come previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 94902 del 2 agosto 2013, la comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento deve essere eseguita da:

- l'imprenditore individuale;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- le società cooperative;
- le stabili organizzazioni di società non residenti;
- gli enti privati di tipo associativo solamente con riferimento ai beni relativi alla sfera commerciale.

Le società semplici sono escluse dall'obbligo di comunicazione.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

2. Beni oggetto della comunicazione

I **beni oggetto della comunicazione** sono:

- le autovetture e altri veicoli;
- le unità da diporto;
- gli aeromobili;
- gli immobili;
- altri beni non rientranti in alcuna delle tipologie su elencate; per tali beni l'obbligo di comunicazione non sussiste quando questi sono di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'iva.

Dalla comunicazione **sono esclusi** i beni concessi in godimento:

- agli amministratori;
- all'imprenditore individuale;
- al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del d.P.R. n.917 del 1986;

Inoltre **sono esclusi** dalla comunicazione i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

3. Termine di invio della comunicazione

Secondo quanto previsto dal Provvedimento numero di protocollo 54581/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate, la comunicazione *"deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento"*.

Data

05/11/2015

Roma – Via Rocca Priora, 6
Tel. 06/ 64 80 32 46
e-mail: m.figlioli@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com

Firma

Marco Figlioli

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65
Tel. 0966/ 45637
e-mail: m.figlioli@studiodinami.com
Sito: www.studiodinami.com